

REGIONE PIEMONTE - ORDINANZA

Ordinanza commissariale n. 19/A18.000/615-622 in data 05/10/2021.

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre 2019. Proroga scadenze O.C. 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020, O.C. 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020 e O.C. n° 15/A18.000/615-622 del 26.03.2021.

Allegato

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte a seguito dell'evento del 21-25 novembre 2019. Proroga scadenze O.C. 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020, O.C. 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020 e O.C. n° 15/A18.000/615-622 del 26.03.2021.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dalle eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria (Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019) e tra il 21 ed il 25 novembre 2019 su ulteriori territori della Regione Piemonte (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019)

Vista la D.C.M. del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 ottobre 2019" per le precipitazioni di intensità eccezionale, che avevano prevalentemente coinvolto la parte meridionale della Regione Piemonte ed in particolare il territorio della Provincia di Alessandria.

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 615 del 16.11.2019 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di Alessandria";

Vista la successiva D.C.M. del 02 dicembre 2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" per la durata di 12 mesi.

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 622 del 17.12.2019 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019";

Considerata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 che proroga lo stato di emergenza dell'evento ottobre-novembre 2019 di 12 mesi;

visto l'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n. 615 del 16.11.2019 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto, così come confermato all'art.1, comma 1, della OCDPC n. 622 del 17.12.2019;

visto il primo stralcio del piano degli interventi approvato con Ordinanza Commissariale n° 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020;

visto il secondo stralcio del piano degli interventi approvato con Ordinanza Commissariale n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020;

considerato che all'articolo 11 dell'O.C. n° 3/615-622/2020 è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo;

considerato che alla durata di 16 mesi indicata nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 3/615-622/2020 corrisponde il termine per la rendicontazione degli interventi del 06.08.2021;

considerato che all'articolo 11 dell'O.C. n° 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020 è specificato che la durata di ciascun intervento riportata negli Allegato 1 e 2 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo;

considerato che alla durata di 16 mesi indicata nell'Allegato 1 dell'O.C. n° 6/615-622/2020 corrisponde il termine per la rendicontazione degli interventi del 26.09.2021;

considerato che all'articolo 1 dell'O.C. n° 15/A18.000/615-622 del 26.03.2021 è specificato che per gli interventi la cui durata originaria prevista nell'allegato 1 all'O.C. n. 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020 era di 12 mesi, è stata concessa una ulteriore proroga di 6 mesi, prevedendo come nuovo termine il 06.10.2021;

considerato che all'articolo 2 dell'O.C. n° 15/A18.000/615-622 del 26.03.2021 è specificato che per gli interventi la cui durata originaria prevista nell'allegato 1 all'O.C. n. 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020 era di 6 mesi, è stata concessa una ulteriore proroga di 5 mesi prevedendo come nuovo termine il 06.09.2021;

considerato che all'articolo 3 dell'O.C. n° 15/A18.000/615-622 del 26.03.2021 è specificato che per gli interventi di importo fino ad € 20.000,00, già oggetto di proroga scadente il 06 settembre 2021, per i quali non è pervenuto alcun documento per la rendicontazione saranno avviate le procedure per la revoca dei finanziamenti;

considerato che molti soggetti attuatori anche a causa dei ritardi provocati dall'emergenza COVID-19 e dalle ripetute calamità naturali anche localizzate non sono riusciti a rendicontare in tempo utile gli interventi;

DISPONE

Articolo 1

Per gli interventi la cui durata prevista, dal finanziamento alla rendicontazione, ai sensi dell'allegato 1 all'O.C. n. 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020, era di 16 mesi, la cui scadenza risulta essere stata il 06.08.2021 è concessa una ulteriore proroga, prevedendo come nuovo termine il 20.03.2022;

Articolo 2

Per gli interventi la cui durata prevista, dal finanziamento alla rendicontazione, nell'allegato 1 dell'O.C. n. 6/A18.000/615-622 del 26.05.2020, era di 16 mesi, la cui scadenza risulta essere il 26.09.2021 è concessa una ulteriore proroga, prevedendo come nuovo termine il 20.03.2022;

Articolo 3

Per gli interventi dell'allegato 1 all'O.C. n. 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020 la cui durata originaria prevista, dal finanziamento alla rendicontazione, era di 12 mesi, oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 all'O.C. n. 15/A18.000/615-622 del 26.03.2021, la cui scadenza prevista risulta essere il 06.10.2021 è concessa una ulteriore proroga, prevedendo come nuovo termine il 20.03.2022;

Articolo 4

Per gli interventi dell'allegato 1 all'O.C. n. 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020 la cui durata originaria prevista, dal finanziamento alla rendicontazione, era di 6 mesi, di importo superiore agli € 20.000,00 e fino agli € 50.000,00, già oggetto di proroga, da ultimo ai sensi dell'articolo 2 dell'O.C. n° 15/A18.000/615-622 del 26.03.2021, che prevedeva come termine il 06.09.2021, è concessa una proroga ulteriore sino al 26.11.2021;

Articolo 5

Per gli interventi di cui all'articolo 3 dell'O.C. n° 15/A18.000/615-622 del 26.03.2021, ai sensi dell'allegato 1 all'O.C. n. 3/A18.000/615-622 del 06.04.2020 la cui durata originaria prevista, dal finanziamento alla rendicontazione, era di 6 mesi, di importo fino a € 20.000,00, per i quali non risulta essere stata formalmente presentata alla data del 6 settembre 2021, dai soggetti attuatori, la documentazione richiesta ai fini dell'erogazione del finanziamento, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte avvierà, con separato provvedimento, le procedure per la revoca dei finanziamenti di tali lavori. Le risorse recuperate saranno utilizzate per finanziare altri interventi legati agli eventi di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 615/2019, n. 622/2019 e n. 674/2020.

Articolo 6

Per gli interventi di cui all'art. 4 per i quali alla data del 26 novembre 2021 non risulta essere stata presentata formalmente, dai soggetti attuatori, la documentazione richiesta ai fini dell'erogazione del finanziamento, in particolare per gli interventi di importo superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 50.000,00, il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento della Regione Piemonte avvierà le procedure per la revoca dei finanziamenti di tali lavori. Le risorse recuperate saranno utilizzate per finanziare altri interventi legati agli eventi di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 615/2019, n. 622/2019 e n. 674/2020.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

Il Direttore
Salvatore Martino Femia
Firmato digitalmente

Il Commissario delegato
Alberto Cirio
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005